



# COMUNE DI VICENZA

## COMANDO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 0185992/2021

**OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021.**

### IL SINDACO

VISTI gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Premesso che:

- il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;
- il giorno successivo il Governo Italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari propri Decreti ha emanato disposizioni riguardanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- da lunedì 7 giugno 2021 il Veneto è inserito in zona bianca, come disposto da Ordinanza Regione Veneto e confermata dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 1 giugno 2021;
- il Ministro della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca*" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "*cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti*";
- Il Consiglio dei Ministri n. 30, con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale ed ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni;
- Il D.L. n. 52/2021 all'art. 9-bis recita che "*A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi*

*COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso alle sagre e alla fiere (lett. e) c. 1 art. 9-bis)*”;

- considerato che dal 03.12.2021 il centro storico della Città di Vicenza, sarà interessato da manifestazioni, eventi, allestimenti afferenti alle feste natalizie che comporteranno l'arrivo di migliaia di visitatori, provenienti anche da fuori città, con il verificarsi di possibili assembramenti;

Ritenuto che:

- la mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta alle altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani, tutte misure ancora vigenti;
- nel corso delle manifestazioni, eventi, allestimenti afferenti alle feste natalizie, in particolare potrebbero crearsi situazioni occasionali in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;
- è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus “Covid-19”, come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'AULSS 8.

Ritenuto, pertanto, necessario dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina nelle vie e piazze di cui all'allegata planimetria sub A) ed elenco sub B);

Vista:

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28.10.2021 che reitera, fino al 31 dicembre le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22.06.2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca” ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato che:

in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 23.11.2021 è stata valutata positivamente l'adozione di una specifica ordinanza che obblighi l'utilizzo della mascherina in occasione delle manifestazioni natalizie;

Letto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

1. E' fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, da venerdì 3 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 nelle vie e piazze, ubicate nell'ambito del perimetro individuato nella planimetria allegata sub A) e riportate nell'elenco vie e piazze di cui allegato sub B).
2. Nessun obbligo di indossare le mascherine per i bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

## **RICORDA**

comunque che, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 28.10.2021 *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 2.3.2021" le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22.06.2021, citate in premessa, concernenti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella zona bianca, sono reiterate fino al 31.12.2021"*, ossia l'obbligo di utilizzo dei predetti dispositivi in ogni caso nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;

## **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefetto di Vicenza;

Questura di Vicenza;

Comando Provinciale Arma Carabinieri di Vicenza;

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Vicenza;

Corpo di Polizia Locale di Vicenza

Direttore Generale AULSS 8 di Vicenza

Albo Pretorio

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

## **COMUNICA**

in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dal Decreto Legge 25.03.2020 n. 19 convertito con Legge 22.05.2020 n. 35 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Si da atto che presente Ordinanza, in ragione del suo carattere cautelare ed urgente, è sottratta all'obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241 del 1990.

Dalla Residenza Municipale.

**IL SINDACO**

**Francesco Rucco**